

# **Unione dei Comuni Valli del Reno, Lavino e Samoggia**

**CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZI DI  
BROKERAGGIO ASSICURATIVO PER I SEGUENTI SOGGETTI:**

- **UNIONE DEI COMUNI VALLI DEL RENO LAVINO E SAMOGGIA**
- **COMUNE DI CASALECCHIO DI RENO**
- **COMUNE DI MONTE SAN PIETRO**
- **COMUNE DI SASSO MARCONI**
- **COMUNE DI VALSAMOGGIA**
- **COMUNE DI ZOLA PREDOSA**
- **ADOPERA S.R.L.**
- **AZIENDA SPECIALE DELL’UNIONE DEI COMUNI ASC INSIEME**

**ART. 1 - OGGETTO DEL SERVIZIO**

Il presente Capitolato regola l'affidamento del Servizio di brokeraggio assicurativo, disciplinato secondo il disposto dell'art. 106 del D.Lgs. n. 209/2005 e successivi regolamenti ISVAP, in favore dei seguenti soggetti:

- Unione dei Comuni Valli del Reno Lavino e Samoggia
- Comune di Casalecchio di Reno
- Comune di Monte San Pietro
- Comune di Sasso Marconi
- Comune di Valsamoggia
- Comune di Zola Predosa
- Adopera S.r.l.
- Azienda speciale dell'Unione ASC Insieme

**ART. 2 - DURATA DELL'AFFIDAMENTO**

Il presente servizio avrà durata con decorrenza dalla stipulazione dei contratti con i singoli soggetti fino al 31/12/2027, per ulteriori 6 mesi alle stesse condizioni normo-economiche, e comunque limitatamente al tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l'espletamento di ulteriore procedura per l'individuazione di un nuovo contraente, ai sensi dell'articolo 106, comma 11 del D.Lgs. n. 50/2016 senza la necessità di consenso preventivo dell'impresa contraente. Detta proroga tecnica si considera accettata fin dall'inizio, per mezzo della firma del contratto.

Il contratto cesserà con decorrenza immediata, qualora venga meno l'iscrizione al Registro Unico degli Intermediari Assicurativi e riassicurativi di cui all'art. 109 D.Lgs n. 209 del 7/09/2005 e s.m.

**ART. 3 - PRESTAZIONI RICHIESTE**

Il Broker si impegna a fornire a tutti i soggetti appaltanti, con i propri mezzi e la propria organizzazione, attività di supporto ed assistenza in materia assicurativa secondo le polizze attualmente in essere nei singoli soggetti, in particolare a fornire le seguenti prestazioni e servizi, indicate in via principale e non esaustiva:

1. Analisi dei rischi attinenti a tutti i settori di attività di competenza dell'Unione e dei singoli Comuni, predisponendo uno studio di valutazione e di fattibilità delle esposizioni effettive e probabili in linea con le previsioni normative e giurisprudenziali ai fini di acquisire le migliori coperture presenti sul mercato assicurativo;
2. Analisi dei contratti assicurativi in essere, anche sulla base degli elementi ricavabili dai precedenti eventi dannosi, ai fini dell'elaborazione di un programma assicurativo finalizzato all'ottimizzazione delle coperture assicurative e al raggiungimento di precisi obiettivi di efficienza ed economicità con particolare riferimento all'ottimizzazione dei costi a carico degli enti, anche con l'eventuale proposta di revisione e/o risoluzione di tali contratti;
3. Formazione e aggiornamento del personale coinvolto nei contratti assicurativi in qualità di soggetto assicurato e di gestore della spesa assicurativa con particolare attenzione sulle conseguenze economiche e sugli aspetti di responsabilità anche con riferimento alla predisposizione delle relazioni tecniche specifiche da inoltrare alle Compagnie;
4. Assistenza tecnica nello svolgimento delle gare (inclusi i controlli di conformità e di economicità delle singole offerte) e nella predisposizione degli atti necessari, compresa la bozza del capitolato di gara aggiornato all'evoluzione legislativa e di mercato per l'espletamento delle procedure concorsuali previste per l'affidamento del servizio;

5. Predisposizione di un'apposita relazione in ordine alle offerte pervenute dalle varie Compagnie di assicurazione evidenziando quelle che hanno espresso migliore rapporto qualità/prezzo;
6. Assistenza e gestione amministrativa dei contratti assicurativi in essere e dei relativi adempimenti contrattuali. In particolare il Broker è tenuto alla segnalazione preventiva della scadenza dei premi dovuti. Il broker provvederà alla trasmissione dei premi, con l'indicazione del CIG corrispondente, versati dagli enti interessati alle Compagnie assicuratrici entro i termini necessari a garantire agli enti interessati la continuità della copertura assicurativa prevista dai differenti contratti assicurativi;
7. Assistenza tecnica e gestione dei sinistri, sia quando l'Ente venga a trovarsi nella veste di danneggiante sia di danneggiato, e anche quando detti sinistri, pur riferendosi a epoca precedente, non siano stati ancora definiti alla data di sottoscrizione del presente contratto (gestione dei sinistri attivi e passivi); assistenza inoltre nella gestione dei sinistri passivi di importo inferiore a quello indicato in SIR per gli Enti che hanno optato per tale scelta assicurativa (in particolare con riferimento alla polizza di RCT-RCO); in particolare l'attività del broker si sostanzia nel dare consulenza ed assistenza tecnica nella gestione di tutti i sinistri degli Enti/Aziende in relazione alle differenti realtà; il Servizio di Brokeraggio assicurativo, quindi, consulenza, assistenza tecnica e gestione dovrà potersi adattare alla singola realtà.

A tal proposito si specifica che:

**Comune di Monte San Pietro:**

- *la polizza non prevede una Self Insurance Retention per evento;*
- *la gestione dei sinistri è totalmente affidata alla compagnia;*

**Comune di Sasso Marconi:**

- *la polizza prevede una SIR non assistita fino ad € 5000,00; pertanto fino al suddetto importo l'ente gestisce in proprio i sinistri (si specifica quindi che non c'è società di gestione);*
- *i sinistri comportanti danni per importi contenuti all'interno della franchigia di € 5000,00 non sono comunicati all'assicuratore;*

**Adopera Srl e Comune di Casalecchio di Reno:**

- *la polizza cointestata tra i due Enti prevede una Self Insurance Retention è pari ad € 10.000,00 per evento;*
- *la gestione dei sinistri rientranti nell'importo SIR è affidato alla Società esterna "Aon Hewitt Risk&Consulting Srl";*

**Comune di Valsamoggia:**

- *la polizza prevede una Self Insurance Retention è pari ad € 5.000,00 per evento;*
- *la gestione dei sinistri rientranti nell'importo SIR è affidato alla Società esterna "Aon Hewitt Risk&Consulting Srl";*

**Comune di Zola Predosa:**

- *la polizza prevede una Self Insurance Retention è pari ad € 10.000,00 per evento;*
- *la gestione dei sinistri rientranti nell'importo SIR è affidato alla Società esterna "AON ADVISORY AND SOLUTIONS SRL";*

**Azienda speciale ASC Insieme:**

- *la polizza non prevede una Self Insurance Retention per evento;*
- *la gestione dei sinistri è totalmente affidata alla compagnia;*

**Unione dei Comuni Valli del Reno Lavino e Samoggia:**

- *la polizza non prevede una Self Insurance Retention per evento; la gestione dei sinistri è totalmente affidata alla compagnia;*

8. Gestione dei sinistri attivi: il Broker si farà carico di dare alle strutture degli enti, a ciò specificamente proposte, l'assistenza necessaria per la gestione dei sinistri, in modo da poter giungere nel minor tempo possibile ad una soddisfacente liquidazione da parte della Compagnia di assicurazione;

9. Assistenza telefonica, telematica e on line e con intervento (a richiesta) di proprio personale presso gli enti, consistenti:

a. nell'assistenza nelle varie fasi di trattazione dei sinistri con le modalità confacenti ad ogni tipologia di rischio, in modo da giungere nel minor tempo possibile, ad una soddisfacente liquidazione da parte delle compagnie di assicurazione;

b. nella gestione dei sinistri attivi e passivi;

c. nell'analisi dei sinistri ancora non risarciti agli enti dalle compagnie di assicurazione, al fine di valutare ogni possibile ulteriore azione entro i termini di prescrizione previsti dalla legge;

d. in incontri periodici per una migliore valutazione della situazione sinistri (attivi e passivi) presso le singole amministrazioni e con gli incaricati delle stesse; tali incontri dovranno avere cadenza almeno bimestrale;

10. Eventuali strumenti informatici da mettere a disposizione per la gestione automatizzata dei contratti assicurativi e dei sinistri;

11. Individuazione di un responsabile/referente del servizio, iscritto alla Sezione B del Registro Unico degli Intermediari di cui al D.Lgs. n. 209/2015, cui riferirsi per qualsiasi problematica di assistenza assicurativa nei confronti degli enti; avrà il compito di intervenire, decidere, rispondere direttamente riguardo ad eventuali problemi che dovessero sorgere e dovrà garantire il corretto andamento del servizio. Prima dell'inizio del servizio, il broker dovrà comunicare le fasce orarie di presenza ordinaria del responsabile del servizio e dovrà assicurare adeguate modalità per il reperimento da parte degli enti in caso di urgenza. Dovrà essere individuato, inoltre, il sostituto del responsabile in caso di eventuale assenza di quest'ultimo; il sostituto dovrà, comunque, possedere adeguata esperienza e professionalità nello svolgimento del servizio.

12. Presentazione di un riepilogo semestrale relativo alla situazione dei sinistri, contenente l'indicazione di quelli liquidati, riservati, e/o dichiarati senza seguito;

13. Rapporto annuale sullo stato delle polizze, con indicazione di dettaglio sull'andamento del pacchetto assicurativo dell'ente con indicazione degli interventi effettuati, dei costi, di eventuali risparmi conseguiti e le strategie da attuare a breve e medio termine;

14. Analisi preliminare dei rischi in capo ai dirigenti e/o funzionari, dipendenti e delle relative coperture assicurative gravanti sugli enti con riguardo alle polizze di RC Patrimoniale parte colpa lieve e di Tutela legale parte colpa lieve;

15. Assistenza in ogni situazione e problematica emergente avente carattere assicurativo Il progetto presentato dall'aggiudicatario in sede di gara per l'affidamento del servizio in oggetto, ed inserito all'interno dell'offerta tecnica, costituirà parte integrante e sostanziale del contratto, con piena efficacia obbligatoria.

16. Impegnarsi, in sede di gara per i servizi assicurativi degli Enti, a dare assistenza per la definizione del valore del patrimonio immobiliare dei singoli Enti attraverso soggetti accreditati a tale funzione (iscrizione ad appositi albi di valutatori). In particolare attività di mera assistenza per la definizione del valore del patrimonio immobiliare degli Enti al fine della procedura di gara, partendo da un dato fornito dall'Ente stesso e verificando che lo stesso sia in linea con il mercato; tale attività potrà essere supportata, a scelta del Broker, da soggetti esperti in materia.

La struttura organizzativa dedicata sarà quella indicata nell'offerta tecnica e dovrà essere mantenuta per tutta la durata del contratto.

Il Broker non assume alcun compito di direzione e coordinamento nei confronti degli uffici degli Enti né potrà impegnare in alcun modo gli stessi, se non preventivamente autorizzato, ai quali resta quindi ogni potere decisionale.

L'aggiudicatario del servizio, dovrà porre in essere tutti gli adempimenti necessari per un corretto e completo passaggio delle competenze secondo il disposto del codice civile e secondo i principi generali in materia.

Alla scadenza naturale del contratto e nelle ipotesi di recesso e di risoluzione, il broker si impegna alla prosecuzione dell'attività, per un massimo di 180 giorni, fino a quando non sarà terminato il passaggio delle consegne con il nuovo aggiudicatario del servizio o con gli enti per i quali è stato prestato il servizio.

#### **ART. 4 - CORRISPETTIVO DEL SERVIZIO ED IMPORTO STIMATO**

L'affidamento del servizio di cui al presente capitolato non comporta per i committenti alcun onere né presente né futuro per compensi, rimborsi o quant'altro, in quanto l'attività del broker sarà remunerata in base alla normativa vigente e resterà a carico delle compagnie assicuratrici con le quali verranno stipulati i contratti assicurativi, sotto forma di provvigioni percentuali (offerte in sede di gara per l'intera durata del contratto) che sono nella misura del 3% per il rischio Libro Matricola RCA mentre sono del 6% per tutti i restanti rischi assicurativi; applicate ai premi corrisposti. Per il Comune di Zola Predosa le provvigioni sui Rischi Cauzioni sono del 12%.

Le polizze sotto indicate hanno avuto inizio (inizio effetto) in data 31/12/2019 ed avranno una prima scadenza per tutti gli Enti il prossimo 31/12/2022, con possibile rinnovo per ulteriori 3 anni e pertanto fino al 31/12/2025.

Il valore stimato del presente appalto è quantificato in € 43.387,34 annuali ed è determinato come segue:

<b>Soggetto</b>	<b>Rischio</b>	<b>Compagnia</b>	<b>Premio annuo LORDO</b>	<b>Importo imponibile e annuo</b>	<b>Data prima Scadenza (possibile rinnovo)</b>	<b>Provvigione annua su premio imponibile</b>
Unione dei Comuni	ALL RISKS DANNI DIRETTI	GENERALI ITALIA SPA	3.900,00	3.190,18	31/12/2022	191,41
Unione dei Comuni	KASKO KM	LLOYD/S INSURANCE COMPANY SA	1.062,02	935,70	31/12/2022	56,14
Unione dei Comuni	INFORTUNI	AMTRUST INTERNATIO NAL UNDERWRIT ERS DAC	2.380,00	2.321,95	31/12/2022	139,32
Unione dei Comuni	LIBRO MATRICOLA AUTO	HDI ITALIA SPA	3.410,29	2.888,32	31/12/2022	86,64
Unione dei Comuni	RC PATRIMONI ALE	XL INSURANCE COMPANY SE	4.792,01	3.919,84	31/12/2022	235,19
Unione dei	RCT/RCO	UNIPOLSAI	3.741,00	3.060,12	31/12/2022	183,61

Comuni		ASSICURAZIONI SPA				
TOTALE ANNUO						892,31

Soggetto	Rischio	Compagnia	Premio annuo LORDO	Importo imponibile e annuo	Data prima Scadenza (possibile rinnovo)	Provvigione annua su premio imponibile
Comune di Casalecchio di Reno	ALL RISKS DANNI DIRETTI	GENERALI ITALIA SPA	26.844,12	21.958,38	31/12/2022	1.317,50
Comune di Casalecchio di Reno	ALL RISKS DANNI DIRETTI	GENERALI ITALIA SPA	6.199,16	5.070,88	31/12/2022	304,25
Comune di Casalecchio di Reno	FURTO RAPINA	AIG EUROPE SA	1.120,00	916,15	31/12/2022	109,94
Comune di Casalecchio di Reno	KASKO KM	LLOYD/S INSURANCE COMPANY SA	1.062,02	935,70	31/12/2022	56,14
Comune di Casalecchio di Reno	INFORTUNI	AMTRUST INTERNATIONAL UNDERWRITERS DAC	3.490,00	3.404,88	31/12/2022	204,29
Comune di Casalecchio di Reno	LIBRO MATRICOLA AUTO	HDI ITALIA SPA	321,69	254,29	31/12/2022	7,63
Comune di Casalecchio di Reno	RC PATRIMONIALI	XL INSURANCE COMPANY SE	8.088,29	6.616,19	31/12/2022	396,97
Comune di Casalecchio di Reno	RCT/RCO	UNIPOLSAI ASSICURAZIONI SPA	26.730,00	21.865,02	31/12/2022	1.311,90
Comune di Casalecchio di Reno	TUTELA LEGALE	AIG EUROPE SA	11.900,00	9.814,43	31/12/2022	588,87
TOTALE ANNUO						4.297,49

Soggetto	Rischio	Compagnia	Premio annuo LORDO	Importo imponibile e annuo	Data prima Scadenza (possibile rinnovo)	Provvigione annua su premio imponibile
Comune di Monte San Pietro	ALL RISKS DANNI DIRETTI	GENERALI ITALIA SPA	20.849,00	17.054,39	31/12/2022	1.023,26
Comune di	ALL RISKS	GENERALI	1.148,50	1.148,50	31/12/2022	68,91

Monte San Pietro	DANNI DIRETTI	ITALIA SPA				
Comune di Monte San Pietro	KASKO KM	LLOYD/S INSURANCE COMPANY SA	1.062,02	935,70	31/12/2022	56,14
Comune di Monte San Pietro	INFORTUNI	AMTRUST INTERNATIONAL UNDERWRITERS DAC	1.230,00	1.200,00	31/12/2022	72,00
Comune di Monte San Pietro	LIBRO MATRICOLA AUTO	HDI ITALIA SPA	2.713,01	2.274,60	31/12/2022	68,23
Comune di Monte San Pietro	RC PATRIMONIALE	XL INSURANCE COMPANY SE	3.470,07	2.838,50	31/12/2022	170,31
Comune di Monte San Pietro	RCT/RCO	UNIPOLSAI ASSICURAZIONI SPA	11.445,00	9.361,96	31/12/2022	561,72
Comune di Monte San Pietro	TUTELA LEGALE	AIG EUROPE SA	4.770,00	3.934,02	31/12/2022	236,04
<b>TOTALE</b>						<b>2.256,61</b>

<b>Soggetto</b>	<b>Rischio</b>	<b>Compagnia</b>	<b>Premio annuo LORDO</b>	<b>Importo imponibile annuo</b>	<b>Data prima Scadenza (possibile rinnovo)</b>	<b>Provvigione su premio imponibile</b>
Comune di Sasso Marconi	ALL RISKS DANNI DIRETTI	GENERALI ITALIA SPA	21.421,00	17.522,29	31/12/2022	1.051,34
Comune di Sasso Marconi	ALL RISKS DANNI DIRETTI	GENERALI ITALIA SPA	8.927,50	8.927,50	31/12/2022	535,65
Comune di Sasso Marconi	KASKO KM	LLOYD/S INSURANCE COMPANY SA	1.062,02	935,70	31/12/2022	56,14
Comune di Sasso Marconi	INFORTUNI	AMTRUST INTERNATIONAL UNDERWRITERS DAC	2.280,00	2.224,39	31/12/2022	133,46
Comune di Sasso Marconi	LIBRO MATRICOLA AUTO	HDI ITALIA SPA	11.959,27	9.664,30	31/12/2022	289,93
Comune di Sasso Marconi	RC PATRIMONIALE	XL INSURANCE COMPANY	5.122,49	4.190,17	31/12/2022	251,41

		SE				
Comune di Sasso Marconi	RCT/RCO	UNIPOLSAI ASSICURAZIONI SPA	31.961,00	26.143,96	31/12/2022	1.568,64
Comune di Sasso Marconi	TUTELA LEGALE	AIG EUROPE SA	6.700,00	5.525,77	31/12/2022	331,55
TOTALE						4.218,12

Soggetto	Rischio	Compagnia	Premio annuo LORDO	Importo imponibile annuo	Data prima Scadenza (possibile rinnovo)	Provvigione su premio imponibile
Comune di Valsamoggia	ALL RISKS DANNI DIRETTI	GENERALI ITALIA SPA	99.478,60	81.373,08	31/12/2022	4.882,38
Comune di Valsamoggia	ALL RISKS DANNI DIRETTI	GENERALI ITALIA SPA	18.327,50	18.327,50	31/12/2022	1.099,65
Comune di Valsamoggia	FOTOVOLT AICO PROPERTY	ITAS MUTUA	1.005,00	822,08	31/12/2022	49,33
Comune di Valsamoggia	KASKO KM	LLOYD/S INSURANCE COMPANY SA	1.062,02	935,70	31/12/2022	56,14
Comune di Valsamoggia	INFORTUNI	AMTRUST INTERNATIONAL UNDERWRITERS DAC	5.910,00	5.765,85	31/12/2022	345,95
Comune di Valsamoggia	LIBRO MATRICOLA AUTO	HDI ITALIA SPA	39.671,97	32.946,54	31/12/2022	988,40
Comune di Valsamoggia	RC PATRIMONIALI	XL INSURANCE COMPANY SE	7.427,32	6.075,51	31/12/2022	364,53
Comune di Valsamoggia	RCT/RCO	UNIPOLSAI ASSICURAZIONI SPA	79.977,36	65.421,15	31/12/2022	3.925,27
Comune di Valsamoggia	TUTELA LEGALE	AIG EUROPE SA	12.080,00	9.962,89	31/12/2022	597,77
TOTALE						12.309,42

<b>Soggetto</b>	<b>Rischio</b>	<b>Compagnia</b>	<b>Premio annuo LORDO</b>	<b>Importo imponibile annuo</b>	<b>Data prima Scadenza (possibile rinnovo)</b>	<b>Provvigione su premio imponibile</b>
Comune di Zola Predosa	ALL RISKS DANNI DIRETTI	GENERALI ITALIA SPA	61.116,00	49.992,62	31/12/2022	2.999,56
Comune di Zola Predosa	ALL RISKS DANNI DIRETTI	GENERALI ITALIA SPA	15.228,00	15.228,00	31/12/2022	913,68
Comune di Zola Predosa	CAUZIONI	UNIPOSAL ASSICURAZIONI SPA	352,22	313,08	31/12/2022	37,57
Comune di Zola Predosa	CAUZIONI	UNIPOSAL ASSICURAZIONI SPA	99,99	88,88	31/12/2022	10,67
Comune di Zola Predosa	FOTOVOLTAICO PROPERTY	REALE MUTUA	513,00	419,63	31/12/2022	25,18
Comune di Zola Predosa	KASKO KM	LLOYD/S INSURANCE COMPANY SA	1.062,02	935,70	31/12/2022	56,14
Comune di Zola Predosa	INFORTUNI	AMTRUST INTERNATIONAL UNDERWRITERS DAC	2.860,00	2.790,24	31/12/2022	167,41
Comune di Zola Predosa	LIBRO MATRICOLA AUTO	HDI ITALIA SPA	20.235,70	16.752,92	31/12/2022	502,59
Comune di Zola Predosa	RC PATRIMONIALI	XL INSURANCE COMPANY SE	6.990,00	5.717,79	31/12/2022	343,07
Comune di Zola Predosa	RCT/RCO	UNIPOLSAI ASSICURAZIONI SPA	45.980,00	37.611,44	31/12/2022	2.256,68
Comune di Zola Predosa	TUTELA LEGALE	AIG EUROPE SA	7.400,00	6.103,09	31/12/2022	366,19
<b>TOTALE</b>						<b>7.678,74</b>

<b>Soggetto</b>	<b>Rischio</b>	<b>Compagnia</b>	<b>Premio annuo LORDO</b>	<b>Importo imponibile annuo</b>	<b>Data prima Scadenza (possibile rinnovo)</b>	<b>Provvigione su premio imponibile</b>
Adopera S.r.l.	All Risks danni	GENERALI ITALIA S.P.A.	53.690,21	43.918,37	31/12/2022	2.635,10

	diretti					
Adopera S.r.l.	All Risks danni diretti	GENERALI ITALIA S.P.A.	12.399,34	10.142,60	31/12/2022	608,55
Adopera S.r.l.	Auto: Incendio/kasko	LLOYD'S INSURANCE COMPANY SA	1.062,02	935,70	31/12/2022	56,14
Adopera S.r.l.	Infortuni Cumulativa	AMTRUST INTERNATIONAL UNDERWRITERS DAC	280,00	273,17	31/12/2022	16,39
Adopera S.r.l.	LIBRO MATRICOLA	HDI ITALIA SPA	10.865,70	8.700,84	31/12/2022	261,02
Adopera S.r.l.	R.c. Patrimoniale	XL INSURANCE COMPANY SE	2.148,14	1.757,17	31/12/2022	105,43
Adopera S.r.l.	R.c.t./R.c.o.	UNIPOLSAI ASSICURAZIONI SPA	113.152,00	92.557,86	31/12/2022	5.553,48
Adopera S.r.l.	Tutela Legale	AIG EUROPE SA	2.790,00	2.301,03	31/12/2022	138,06
TOTALE						9.374,17

Soggetto	Rischio	Compagnia	Premio annuo LORDO	Importo imponibile annuo	Data prima Scadenza (possibile rinnovo)	Provvigione su premio imponibile
ASC Insieme	KASKO KM	LLOYD/S INSURANCE COMPANY SA	1.062,02	935,70	31/12/2022	56,14
ASC Insieme	INFORTUNI	AMTRUST INTERNATIONAL UNDERWRITERS DAC	1.270,00	1.239,02	31/12/2022	74,34
ASC Insieme	LIBRO MATRICOLA AUTO	HDI ITALIA SPA	20.954,23	17.211,35	31/12/2022	516,34
ASC Insieme	RC PATRIMONIALE	XL INSURANCE COMPANY SE	3.390,00	2.773,00	31/12/2022	166,38
ASC Insieme	RCT/RCO	UNIPOLSAI ASSICURAZIO	25.920,00	21.202,45	31/12/2022	1.272,15

		NI SPA				
ASC Insieme	TUTELA LEGALE	AIG EUROPE SA	5.560,00	4.585,56	31/12/2022	275,13
TOTALE						2.360,48

Il valore dell'affidamento totale relativo ai singoli Enti con riferimento alle singole durate contrattuali è il seguente:

Ente	provvigioni annue	durata anni	importo base d'asta
Unione dei Comuni	€ 892,31	5	€ 4.461,55
Casalecchio di Reno	€ 4.297,49	5	€ 21.487,45
Sasso Marconi	€ 4.218,12	5	€ 21.090,60
Valsamoggia	€ 12.309,42	5	€ 61.547,10
Zola Predosa	€ 7.678,74	5	€ 38.393,70
Monte San Pietro	€ 2.256,61	5	€ 11.283,05
Adopera S.r.l.	€ 9.374,17	5	€ 46.870,85
AscINSIEME	€ 2.360,48	5	€ 11.802,40
<b>TOTALE ANNUALE</b>	<b>€ 43.387,34</b>	<b>TOTALE</b>	<b>€ 216.936,70</b>
Proroga tecnica mesi 6			<b>€ 21.693,67</b>
<b>TOTALE COMPLESSIVO comprensivo di proroga</b>			<b>€ 238.630,37</b>

#### ART. 5 - OBBLIGHI DEL BROKER AGGIUDICATARIO DEL SERVIZIO

Il broker aggiudicatario del servizio si impegna a:

- svolgere l'incarico con diligenza e nell'esclusivo interesse degli enti, secondo i contenuti del presente capitolato e dell'offerta tecnica presentata in sede di gara nonché delle disposizioni che regolano lo svolgimento dell'attività di mediatore assicurativo di cui al D.Lgs. n. 209/2005;
- garantire la trasparenza nei rapporti con le compagnie assicuratrici con le quali gli enti hanno stipulato polizze assicurative;
- assicurare la gestione del programma assicurativo degli enti e la presa in carico dei sinistri passivi pregressi dell'ente, denunciati prima dell'inizio del presente contratto, e non ancora conclusi;
- rispettare la clausola di riservatezza dei dati e delle informazioni di cui venga in possesso, di non divulgarli e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo, se non dietro preventivo ed espresso consenso scritto da parte degli enti interessati, non subappaltare il servizio oggetto del presente capitolato, pena la risoluzione di diritto del contratto;
- nei confronti del proprio personale dipendente la società di brokeraggio si impegna a rispettare la normativa vigente derivante dall'applicazione dei contratti collettivi nazionali, assicurazioni sociali, contributi obbligatori previdenziali ed assicurativi, norme antinfortunistiche ed in materia di sicurezza sul lavoro;
- comunicare tempestivamente ogni variazione della propria ragione sociale o trasformazione della medesima, nonché ogni mutamento inerente l'amministrazione e/o rappresentanza della stessa.

#### ART. 6 - PREROGATIVE ED IMPEGNI DELL'ENTE

Restano di esclusiva competenza dell'ente la valutazione e la decisione in merito alle proposte formulate dal broker, la decisione finale sulle coperture assicurative da attivare, la sottoscrizione di tutti gli atti e documenti contrattuali.

Tutti i Soggetti Appaltanti si impegnano a rendere noto, in occasione dello svolgimento delle procedure per l'affidamento dei servizi assicurativi, che la gestione dei contratti di assicurazione e delle relative polizze è affidata al broker e formuleranno la cosiddetta "clausola broker" che verrà inserita nei capitolati che saranno predisposti per l'affidamento delle singole coperture assicurative, in maniera tale da consentire ai concorrenti di conoscere con esattezza l'entità dei compensi che dovranno corrispondere.

#### **ART. 7 - POLIZZA ASSICURATIVA**

L'affidatario dovrà essere provvisto, al momento della stipula del contratto e per tutta la durata dello stesso, di polizza assicurativa contro i rischi derivanti dalla responsabilità civile professionale stipulata ai sensi del D.Lgs. n. 209/2005, nonché ai sensi del Regolamento ISVAP 16 ottobre 2006 n. 5, per l'attività di intermediazione svolta dalla società, dalle persone fisiche di cui all'art. 112 del decreto medesimo, nonché per i danni arrecati da negligenze, errori professionali ed infedeltà dei dipendenti, dei collaboratori o delle persone del cui operato deve rispondere a norma di legge. La polizza deve essere mantenuta operante per tutto il periodo di validità contrattuale. Il massimale totale non deve essere inferiore a € 3.000.000,00=(tremilioni/00). L'affidatario è tenuto a comunicare eventuali variazioni.

#### **ART. 8 - CAUZIONE DEFINITIVA**

Ai sensi dell'art. 103 del D.Lgs. n. 50/2016, l'Affidatario, ai fini della sottoscrizione dei singoli contratti, deve costituire una garanzia definitiva a sua scelta sotto forma di cauzione o fideiussione pari al 10% del valore a base di gara (una per ogni soggetto appaltante) avente validità per tutto il tempo contrattualmente previsto. La garanzia può essere costituita, a scelta, in contanti o in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato al corso del giorno del deposito, presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno a favore dell'amministrazione aggiudicatrice. La garanzia, a scelta dell'affidatario, può essere rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e che abbiano i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa. La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, secondo comma, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante. La cauzione è prestata a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in più all'esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso l'appaltatore. La garanzia cessa di avere effetto solo alla data del certificato di regolare esecuzione. Ogni stazione appaltante può richiedere al soggetto affidatario la reintegrazione della garanzia ove questa sia venuta meno in tutto o in parte; in caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all'esecutore. Alla garanzia di cui al presente articolo si applicano le riduzioni previste dall'articolo 93, comma 7, per la garanzia provvisoria. La mancata costituzione della garanzia determina la

decadenza dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione provvisoria presentata in sede di offerta da parte della stazione appaltante, che potrà aggiudicare l'appalto al concorrente che segue nella graduatoria.

Le garanzie definitive saranno pertanto tante quanti i contratti che si andranno a stipulare; uno per ogni Ente, a copertura dell'adempimento dei singoli contratti che verranno stipulati distintamente per ogni Ente.

#### **ART. 9 - INADEMPIENZE CONTRATTUALI E RESPONSABILITA' DEL BROKER**

Il broker è l'unico responsabile delle prestazioni necessarie ad ottenere una buona riuscita del servizio.

Il broker è responsabile del contenuto dei contratti che ha contribuito a determinare ed a far stipulare, modificare o integrare dagli enti committenti.

Il broker è altresì responsabile qualora non segnali tempestivamente o non dimostri di aver esperito ogni azione necessaria alla modificazione delle condizioni contrattuali che comportino responsabilità amministrativa degli organi rappresentativi dell'ente, dei dirigenti e dei funzionari preposti ai servizi.

Il broker risponde inoltre dei danni causati dopo la scadenza del servizio di cui al presente capitolato purché derivanti da comportamenti o negligenze riscontrate durante la vigenza dello stesso.

Gli enti interessati hanno diritto al risarcimento di eventuali danni subiti, tenuto conto della natura del servizio, imputabili a negligenze, errori ed omissioni del broker.

#### **ART. 10 - PENALI**

Nei casi di violazione degli obblighi contrattuali previsti dal presente capitolato e dall'offerta tecnica presentata in sede di gara, ogni Stazione appaltante provvederà a formalizzare contestazione scritta (anche mediante PEC) assegnando al broker 10 giorni naturali e consecutivi per adempiere ovvero per produrre controdeduzioni scritte. In caso di persistente inadempimento e ove le controdeduzioni non fossero pervenute entro il termine prescritto o non fossero ritenute idonee a giustificare il comportamento del broker, verrà applicata, per ogni singola violazione una penale nella misura di:

- € 200,00, salvo l'eventuale diritto ad ulteriori somme per gravi omissioni o ritardi ulteriori rispetto al termine contenuto nella diffida ad adempiere;
- € 50,00 per ogni giorno di ritardo nell'adempimento rispetto ai termini indicati per l'esecuzione delle prestazioni contrattuali.

Le sanzioni pecuniarie di cui sopra non si escludono e sono cumulabili tra loro.

Deve considerarsi ritardo anche l'ipotesi in cui i servizi vengano resi solo parzialmente; in tal caso la penale verrà applicata sino a quando i servizi non inizieranno ad essere resi in conformità a quanto previsto.

La valutazione della gravità dell'inadempimento è di esclusiva competenza del funzionario competente.

Le penali dovranno essere versate nel termine di 10 giorni naturali e consecutivi dalla data in cui il funzionario ha comunicato (anche mezzo PEC) la conclusione del contraddittorio; decorso tale termine si procederà, senza necessità di messa in mora e con semplice provvedimento amministrativo, all'incameramento di una quota della cauzione definitiva pari all'ammontare della penale comminata.

È fatto comunque salvo il diritto dell'ente al risarcimento di eventuali maggiori danni.

Si procederà inoltre all'incameramento della cauzione definitiva a titolo di penale in caso di inosservanza del divieto di cessione o subappalto, anche parziale, del presente contratto, salvo il risarcimento di eventuali maggiori danni.

#### **ART. 11 - RISOLUZIONE ANTICIPATA DEL CONTRATTO**

In caso di grave inadempienza da parte del broker delle obbligazioni contrattuali derivanti dal presente capitolato e dall'offerta tecnica presentata in sede di gara, la stazione appaltante si riserva la facoltà di procedere, previa contestazione di addebito, alla risoluzione del contratto così come previsto dagli articoli 1453 e 1454 Codice Civile.

La stazione appaltante si riserva la facoltà di risolvere il contratto ai sensi dell'articolo 1456 Codice Civile – Clausola risolutiva espressa a tutto rischio e danno del broker affidatario del servizio nei seguenti casi:

- mancato rispetto delle norme in materia di tracciabilità dei flussi finanziari (articolo 3 Legge n. 136/2010);
- venire meno dell'iscrizione al Registro Unico degli Intermediari Assicurativi e Riassicurativi (RUI) di cui al D.Lgs. n. 209/2005 ovvero revoca dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività di brokeraggio;
- cessione del contratto (escluse le trasformazioni societarie) o il subappalto del servizio oggetto del presente capitolato, il concordato preventivo (salvo il caso di concordato con continuità aziendale di cui all'art. 186 bis del RD 16/03/1942 n. 267) a carico del broker o il suo fallimento;
- perdita dei requisiti richiesti in sede di gara e di quelli per contrarre con la pubblica amministrazione
- mancata presentazione, stipula o rinnovo della polizza RC Patrimoniale;
- comprovata grave negligenza o frode nell'esecuzione degli obblighi contrattuali e manifesta incapacità nell'esecuzione della prestazione contrattuale, comprovata dall'applicazione di tre penali;
- applicazione a carico del broker di una misura di prevenzione della delinquenza di tipo mafioso;
- sospensione o interruzione del servizio da parte del broker per motivi non dipendenti da cause di forza maggiore;
- inadempimenti contrattuali che diano origine all'applicazione delle penali come sopra prescritto, qualora il ritardo nell'inadempimento determini un importo massimo della penale superiore all'importo della cauzione definitiva.

La risoluzione del contratto farà sorgere a favore dell'Ente il diritto di affidare l'esecuzione del contratto al concorrente che segue immediatamente in graduatoria.

La risoluzione anticipata del contratto comporterà l'incameramento della cauzione definitiva, l'applicazione delle penalità previste e l'eventuale risarcimento dei danni conseguenti.

#### **ART. 12 - CONDIZIONE RISOLUTIVA E DIRITTO DI RECESSO AI SENSI DELL'ART. 1 DEL DECRETO LEGGE N. 95/2012**

Il presente contratto è sottoposto, ai sensi dell'articolo 1 comma 3 del DI 95/2012, convertito con modifiche dalla L 135/2012, a condizione risolutiva nel caso di disponibilità, nel corso della durata del contratto, di una convenzione stipulata dalle centrali di committenza nazionale CONSIP SPA ovvero regionale Intercent-ER.

Ai sensi dell'articolo 1 comma 13 del DI 95/2012, convertito con modifiche dalla L 135/2012, nel caso in cui successivamente alla stipula del contratto, ogni soggetto appaltante ha diritto di

recedere in qualsiasi tempo dal contratto, previa formale comunicazione all'appaltatore con preavviso non inferiore a quindici giorni e previo pagamento delle prestazioni già eseguite oltre al decimo delle prestazioni non ancora eseguite, nel caso in cui, tenuto conto anche dell'importo dovuto per le prestazioni non ancora eseguite, i parametri delle convenzioni stipulate dalle centrali di committenza nazionale CONSIP SPA ovvero regionale Intercent-ER, ai sensi dell'articolo 26, comma 1, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, siano migliorativi rispetto a quelli del contratto stipulato e l'appaltatore non acconsenta ad una modifica delle condizioni economiche tale da rispettare il limite di cui all'articolo 26, comma 3 della legge 23 dicembre 1999, n. 488.

#### **ART. 13 - DUVRI**

In base a quanto stabilito dall'art. 26 comma 3 e 3-bis del D.Lgs. n. 81/2008 e successive modifiche ed integrazioni, ai fini della valutazione dei rischi da interferenza, la stazione appaltante, oltre ad aver valutato che non sussistono rischi interferenziali non è tenuta alla predisposizione del DUVRI in quanto trattasi di servizio di natura intellettuale.

Pertanto, i costi della sicurezza derivanti dall'eliminazione dei rischi da interferenza risultano essere pari a zero.

Nel caso comunque in cui, nel corso dell'esecuzione contrattuale possano emergere rischi da interferenza, anche su segnalazione del fornitore, i singoli soggetti appaltanti provvederanno alla redazione del DUVRI.

#### **ART. 14 - CESSIONE DEL CONTRATTO**

È vietata la cessione totale o parziale del contratto, pena la risoluzione anticipata del medesimo.

#### **ART. 15 - SUBAPPALTO**

Il subappalto è possibile nei limiti dell'art. 105 del D. Lgs. 50/2016. Il subappalto va autorizzato e il concorrente, in sede di offerta, indica obbligatoriamente le parti del servizio che intende subappaltare.

#### **ART. 16 - FALLIMENTO, LIQUIDAZIONE, AMMISSIONE A PROCEDURE CONCORSUALI**

In caso di scioglimento, liquidazione, fallimento o di ammissione a procedure concorsuali in genere della Società aggiudicataria (escluso il caso di concordato con continuità aziendale di cui all'art. 186 bis del RG 16/03/1942 n. 267), il contratto si riterrà risolto di diritto a far data dall'inizio di dette procedure, fatto salvo il diritto di rivalersi sulla cauzione definitiva nonché il diritto al risarcimento di eventuali maggiori danni.

#### **ART. 17 - VARIAZIONE DELLA RAGIONE SOCIALE**

Il broker ha l'obbligo di comunicare all'Amministrazione comunale qualsiasi variazione o trasformazione intervenuta nella propria denominazione o ragione sociale, indicando il motivo della variazione (cessione d'azienda, fusione, trasformazione, ecc.).

#### **ART. 18 - STIPULA DEL CONTRATTO E SPESE CONTRATTUALI**

L'esecuzione del servizio potrà avere inizio anche nelle more della stipula del contratto.

Sono a carico del broker aggiudicatario tutte le imposte, tasse e spese relative e conseguenti alla stipulazione dei singoli contratti, nessuna esclusa od eccettuata, comprese quelle per la sua registrazione.

E' prevista la sottoscrizione di singoli contratti per ogni soggetto appaltante.

Il contratto viene stipulato in forma pubblico-amministrativa a rogito del Soggetto Rogante per ogni singolo soggetto appaltante, fatta eccezione per Adopera che provvederà tramite scrittura privata da registrare in caso d'uso; tutti i contratti saranno sottoscritti digitalmente.

#### **ART. 19 TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI**

Ai sensi dell'articolo 13 del Regolamento UE/2016/679 (GDPR) si informa che il trattamento dei dati personali conferiti nell'ambito della procedura di acquisizione del servizio, o comunque raccolti è finalizzato unicamente all'espletamento della predetta procedura, nonché delle attività ad essa correlate e conseguenti.

Il trattamento dei dati personali avviene mediante strumenti manuali, informatici e telematici, con attività strettamente correlate alle finalità predette e, comunque, in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi.

Il trattamento dei dati giudiziari è effettuato esclusivamente per valutare il possesso dei requisiti e delle qualità previsti dalla vigente normativa in materia di acquisizione di beni e servizi e dalla Legge sugli Appalti.

Il conferimento dei dati è necessario per valutare il possesso dei requisiti e delle qualità richiesti per la partecipazione alla procedura nel cui ambito i dati stessi sono acquisiti; pertanto, il mancato conferimento dei dati personali preclude la partecipazione all'istruttoria della gara.

Potranno venire a conoscenza dei suddetti dati personali gli operatori degli Enti committenti individuati quali incaricati del trattamento, a cui sono state impartite idonee istruzioni in ordine a misure, accorgimenti, modus operandi, volti alla concreta tutela dei dati personali.

I dati raccolti potranno altresì essere conosciuti da:

- Soggetti esterni, i cui nominativi sono a disposizione degli interessati, facenti parte della Commissione;
- Soggetti terzi fornitori di servizi per gli Enti committenti, o comunque legati da rapporto contrattuale, unicamente per le finalità sopra descritte, previa designazione in qualità di Responsabili del trattamento e comunque garantendo il medesimo livello di protezione;
- Altre Amministrazioni pubbliche, cui i dati potranno essere comunicati per adempimenti procedurali;
- Altri concorrenti che facciano richiesta di accesso ai documenti di gara, secondo le modalità e nei limiti di quanto previsto dalla vigente normativa in materia;
- Legali incaricati per la tutela degli Enti committenti in sede giudiziaria.

In ogni caso, operazioni di comunicazione e diffusione di dati personali, diversi da quelli sensibili e giudiziari, potranno essere effettuate dagli Enti committenti nel rispetto di quanto previsto dal Regolamento UE/2016/679 (GDPR).

I dati personali non saranno trasferiti al di fuori dell'Unione Europea.

I dati verranno conservati secondo i seguenti criteri:

- per un arco di tempo non superiore a quello necessario al raggiungimento delle finalità per i quali essi sono trattati;
- per un arco di tempo non superiore a quello necessario all'adempimento degli obblighi normativi.

A tal fine, anche mediante controlli periodici, verrà verificata costantemente la stretta pertinenza, non eccedenza e indispensabilità dei dati rispetto al perseguimento delle finalità sopra descritte. I dati che, anche a seguito delle verifiche, risultino eccedenti o non pertinenti o non indispensabili non saranno utilizzati, salvo che per l'eventuale conservazione, a norma di legge, dell'atto o del documento che li contiene.

In qualunque momento l'interessato potrà esercitare i diritti previsti dagli artt. dal 15 a 22 del Regolamento UE/2016/679 (GDPR). In particolare, l'interessato ha il diritto di ottenere la conferma

dell'esistenza o meno dei propri dati e di conoscerne il contenuto e l'origine, di verificarne delle qualità previsti dalla vigente normativa in materia di acquisizione di beni e servizi e dalla Legge sugli Appalti.

Ha altresì il diritto di chiedere la cancellazione o la limitazione al trattamento, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, nonché di opporsi in ogni caso, per motivi legittimi, al loro trattamento ovvero revocare il trattamento. La relativa richiesta va rivolta agli Enti committenti.

L'interessato ha altresì il diritto di proporre reclamo all'autorità Garante per la protezione dei Dati personali ([www.garanteprivacy.it](http://www.garanteprivacy.it)).

Titolare e Responsabile del trattamento dei dati personali di cui alla presente informativa sono tutti gli Enti committenti:

- Unione: Direttore Segretario Generale Avv. Daniele Rumpianesi
- Comune di Casalecchio di Reno: Dirigente Area Risorse Dott.ssa Fabiana Battistini
- Comune di Monte San Pietro: La Responsabile del 1° e 2° Settore Dr.ssa Emanuela Rivetta
- Comune di Sasso Marconi: Responsabile Area di Staff Dr.ssa Cati La Monica
- Comune di Valsamoggia: Responsabile del Servizio Finanziario Barbieri Claudia
- Comune di Zola Predosa: Responsabile di Servizi Demografici/Urca Tarozzi Fabiana
- Adopera S.r.l.: Amministratore Unico Dr. Marco Castellani
- Azienda speciale dell'Unione dei Comuni ASC Insieme: Direttore Peri Michele

Gli Enti committenti hanno nominato ai sensi dell'art. 37 del Regolamento (UE) 2016/679 il Responsabile della Protezione dei Dati Personali che potrà essere contattato, anche per l'esercizio dei diritti degli interessati, al seguente indirizzo mail per tutti gli Enti: [avv.piermattei@gmail.com](mailto:avv.piermattei@gmail.com).

Per quanto non menzionato nella presente informativa si fa espresso richiamo alle disposizioni vigenti in materia, con particolare riferimento al Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati (Regolamento UE 2016/679).

Ai sensi del Regolamento del Parlamento Europeo n. 2016/679/UE relativo alla protezione dei dati personali (GDPR) e della normativa nazionale vigente, con la sottoscrizione del contratto il Committente, Titolare del Trattamento, nomina l'Appaltatore Responsabile del Trattamento dei dati personali di cui entra legittimamente in possesso per il buon adempimento dell'oggetto contrattuale.

L'Appaltatore si obbliga al trattamento dei suddetti dati per i soli fini dedotti nel contratto e limitatamente al periodo contrattuale; è esclusa ogni altra finalità.

Il Titolare del Trattamento (Committente) e il Responsabile del Trattamento (Appaltatore), per la tutela dei diritti dell'interessato, adottano tutte le misure tecniche e organizzative necessarie a garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio, tenendo conto dello stato dell'arte e dei costi di attuazione, nonché della natura, dell'oggetto, del contesto e delle finalità del trattamento, come anche del rischio di varia probabilità e gravità per i diritti e le libertà delle persone fisiche.

L'Appaltatore, in particolare:

- non ricorre a un altro responsabile senza previa autorizzazione scritta, specifica o generale, del Titolare del Trattamento;

- tratta i dati personali su istruzione del Titolare del Trattamento, anche in caso di trasferimento di dati personali verso un paese terzo o un'organizzazione internazionale, salvo che lo richieda il diritto dell'Unione o nazionale cui è soggetto l'Appaltatore stesso; in tal caso, l'Appaltatore informa il Titolare del Trattamento circa tale obbligo giuridico prima del trattamento, a meno che il diritto vieti tale informazione per rilevanti motivi di interesse pubblico;
- garantisce che le persone autorizzate al trattamento dei dati personali, c.d. "Incaricati del Trattamento", adeguatamente istruite, si siano impegnate alla riservatezza o abbiano un adeguato obbligo legale di riservatezza;
- tenendo conto della natura del trattamento, assiste il Titolare del Trattamento con misure tecniche e organizzative adeguate, nella misura in cui ciò sia possibile, al fine di soddisfare l'obbligo del Titolare del Trattamento di dare seguito alle richieste per l'esercizio dei diritti dell'interessato;
- restituisce al Titolare del Trattamento, e successivamente cancella, tutti i dati personali dopo che è terminata la prestazione dei servizi relativi al trattamento;
- mette a disposizione del Titolare del Trattamento tutte le informazioni necessarie per dimostrare il rispetto degli obblighi di cui al presente contratto, consente e contribuisce alle attività di revisione, comprese le ispezioni, realizzati dal Titolare del Trattamento o da un altro soggetto da questi incaricato;
- fornisce massima collaborazione al Responsabile della Protezione dei Dati (DPO), una volta nominato dal committente, per il corretto svolgimento dei suoi compiti.

#### **ART. 20 - CODICE DI COMPORTAMENTO DEI DIPENDENTI PUBBLICI E PATTO DI INTEGRITA'**

Ai sensi dell'art. 2, comma 3, del D.P.R. 16/4/2013 n. 62 la Società aggiudicataria si impegna al rispetto per quanto compatibili degli obblighi di condotta indicati:

- Nel Codice di comportamento del Comune di Casalecchio di Reno;
- Nel Codice di comportamento e nel Patto di Integrità del Comune di Monte San Pietro;
- Nel Codice di comportamento del Comune di Sasso Marconi;
- Nel Codice di comportamento e nel Patto di Integrità del Comune di Valsamoggia;
- Nel Codice di comportamento e nel Patto di Integrità del Comune di Zola Predosa;
- Nel Codice di Comportamento e nel Patto di Integrità di Adopera Srl;
- Nel Codice di Comportamento di ASC Insieme.

A tutti i soggetti e imprese che a qualsiasi titolo e con qualsiasi tipologia di contratto o incarico operino in favore dei soggetti su indicati. Pertanto l'Appaltatore si impegna a far rispettare ai propri dipendenti e collaboratori tutte le disposizioni in quanto compatibili con la propria posizione contrattuale, contenute nei documenti sopra indicati.

#### **ART. 21 – SISTEMA DI GESTIONE DELLE SEGNALAZIONI DI CONDOTTE ILLECITE (C.D. WHISTLEBLOWING) E CLAUSOLA DI INCOMPATIBILITÀ SUCCESSIVA (C.D. PANTOUFLAGE)**

Gli Enti committenti, nell'ambito delle attività ed iniziative svolte per la prevenzione ed il contrasto alla corruzione e per la trasparenza dell'azione amministrativa, in attuazione delle misura di prevenzione previste dal Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (P.T.P.C.T.), ha individuato nel Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza, il soggetto destinatario delle segnalazioni anche da parte di collaboratori di imprese

fornitrici di beni, servizi e lavori che intendano denunciare un illecito o un'irregolarità di cui siano venuti a conoscenza nell'esercizio della propria attività lavorativa.

Ai sensi e per gli effetti della Legge 30 Novembre 2017, n. 179 (Disposizioni per la tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza nell'ambito di un rapporto di lavoro pubblico o privato), con la sottoscrizione del presente Capitolato, l'Appaltatore dichiara di essere a conoscenza della procedura contenente tutte le indicazioni necessario per l'inoltro di tali segnalazioni nonché dell'esistenza della piattaforma on-line per la gestione del "Whistleblowing" degli Enti accessibili ai seguenti link:

<https://casalecchio.segnalazioni.net>

<https://montesanpietro.segnalazioni.net>

<https://sassomarconi.segnalazioni.net>

<https://valsamoggia.segnalazioni.net>

<https://zolapredosa.segnalazioni.net>

<https://adoperasrl.segnalazioni.net>

<https://ascinsieme.segnalazioni.net>

<https://unionerenolavinosamoggia.segnalazioni.net>

Ai sensi del comma 16-ter dell'art. 53 del Decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (c.d. "Testo Unico del Pubblico Impiego"), introdotto dall'articolo 1, comma 42 della legge 6 novembre 2012, n. 190 (attività successiva alla cessazione del rapporto di lavoro "cd. divieto di pantouflage o revolving doors"), l'Appaltatore dichiara inoltre di non avere concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e, comunque, di non aver attribuito incarichi ad ex dipendenti che hanno esercitato nell'ultimo triennio di servizio poteri autoritativi o negoziali per conto degli Enti nei confronti dell'impresa e nel triennio successivo alla cessazione del rapporto.

L'Appaltatore dichiara, infine, di essere consapevole che, ai sensi del predetto art. 53, comma 16-ter, i contratti conclusi e gli incarichi conferiti in violazione di tali prescrizioni sono nulli e che è fatto divieto ai soggetti privati che li hanno conclusi o conferiti di contrattare con le pubbliche amministrazioni per i successivi tre anni, con l'obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati ad essi riferiti.

#### **ART. 22 - FORO COMPETENTE**

È esclusa la competenza arbitrale.

Qualsiasi controversia dovesse insorgere in ordine all'esecuzione del contratto, e le controversie o vertenze inerenti all'esecuzione e all'interpretazione del presente capitolato, sono devolute alla giurisdizione esclusiva del Foro di Bologna.

#### **ART. 24 - DISPOSIZIONI FINALI**

Per tutto quanto non espressamente indicato si fa rinvio alla legislatura vigente in materia di:

- D.Lgs. n. 50/2016 "nuovo codice dei contratti";

- Codice delle assicurazioni private: D.Lgs.209/2005;
- Regolamento concernente la disciplina dell'attività di intermediazione assicurativa e riassicurativa: Regolamento ISVAP 5/2006;
- Codice Civile.